

VERBALE DI ACCORDO

- PROCEDURE SELETTIVE - FONDO DI SOLIDARIETA'

Premesso che:

- il Piano Industriale prevede la realizzazione di progetti di ristrutturazione di tipo commerciale ed organizzativo, che coinvolgono le società del Gruppo, con prevalenza delle banche, compresa ovviamente BMPS;
- i progetti in corso di implementazione sono già stati oggetto di procedura di confronto sindacale, con la sottoscrizione dei relativi accordi; per quelli in fase sperimentale o da avviare saranno seguite analoghe procedure;
- l'applicazione di detti progetti andrà ad interessare la generalità del personale della banca, con necessità di un'ampia ed efficace attività formativa di riqualificazione ed in alcuni casi anche di riconversione, indirizzata prevalentemente verso le risorse che, liberate dalle attività oggetto di accentramento, razionalizzazione ed efficientamento, saranno di norma destinate al comparto commerciale;
- come previsto dal Piano Industriale, una volta a regime i progetti di tipo commerciale andranno in genere ad assorbire risorse, mentre quelli di tipo organizzativo produrranno in genere una liberazione delle stesse;
- il diverso impatto sui due versanti (liberazione e assorbimento) e la possibile non coincidenza temporale dei due fenomeni, richiedono la capacità di rispondere con efficacia, disponendo di strumenti adeguati, alle diverse situazioni che si possono presentare tempo per tempo nella fase di attuazione del Piano Industriale, anche al fine di mantenere un efficace e qualificato livello di servizio nei confronti della clientela;
- l'applicazione del Piano Industriale richiede pertanto un notevole impegno a carico dell'intera struttura di BMPS;
- l'ipotesi di accordo sottoscritta il 3 marzo 2003, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2003, ha individuato delle convergenze utili a dare soluzione ad alcune problematiche inerenti la rispondenza qualitativa e quantitativa degli organici, con riguardo ai seguenti aspetti:
 - determinazione del numero di nuove risorse necessarie a mantenere efficiente l'operatività della banca;
 - valutazione della quota di dipendenti che, interessati da significativi processi di riqualificazione e riconversione, possano incontrare difficoltà nello svolgimento di nuove attività;
 - quanto sopra allo scopo di pervenire a conclusioni condivise, in ordine alle conseguenti iniziative da sottoporre ai competenti Organi riguardanti:
 - l'effettuazione di una selezione per assunzioni, secondo le procedure previste nel Contratto Integrativo Aziendale;
 - la definizione di specifico accordo tra Azienda e OO.SS. finalizzato al ricorso ai finanziamenti di sistema relativi a programmi formativi di riqualificazione e/o riconversione, nonché per consentire al personale in possesso di specifici requisiti di usufruire, su base volontaria, del sistema degli "ammortizzatori sociali" operante nel settore del credito (Fondo di solidarietà - D.M. 28.4.2000 n. 158), con riferimento al periodo di valenza del Piano Industriale.

Le parti, in relazione a tutto quanto precede, hanno effettuato una approfondita disamina degli aspetti concernenti le problematiche sopra indicate, a conclusione della quale convengono che esistono i presupposti per:

A. l'effettuazione di una selezione per assunzioni con inquadramento al 1° livello della 3a. area professionale, che sarà attivata in tempi brevi - comunque prima dell'inizio operativo del Fondo di Solidarietà (1 ottobre 2003) - secondo le procedure previste nel Contratto Integrativo Aziendale e finalizzata all'immissione in servizio di neo-assunti con le seguenti modalità:

1) immissione di n. 155 unità, per la copertura delle esigenze di organico immediate da indirizzare prevalentemente sulla rete commerciale;

2) ulteriori immissioni, in rapporto di 1 a 3 rispetto alle uscite connesse all'attivazione del Fondo di Solidarietà, da effettuare gradualmente sulla base degli elementi che emergeranno dalle verifiche congiunte da porre in essere con cadenza trimestrale. A tale riguardo le parti convengono, onde evitare ripercussioni negative sia sulla realizzazione dei progetti di ristrutturazione previsti dal Piano Industriale sia sulla corretta funzionalità della rete commerciale che, qualora il numero delle adesioni risulti superiore a 1.000, si incontreranno per valutare se l'effetto di tale fenomeno richieda un adeguamento del rapporto numerico tra immissioni ed uscite. In via ordinaria le parti effettueranno delle verifiche trimestrali, la prima da effettuare con riferimento al 31.12.2003, per l'esame delle dinamiche connesse all'andamento delle adesioni al Fondo, nonché delle conseguenti esigenze e tempi di reintegro di risorse nelle realtà operative; questo anche al fine di assicurare un costante mantenimento nel tempo dell'equilibrio dell'organico, concordando sulla necessità di evitare, anche temporaneamente, disallineamenti qualitativi e/o quantitativi di personale.

La graduatoria degli idonei, valida per almeno tre anni, servirà per realizzare tutte le assunzioni di cui ai punti precedenti.

B. la sottoscrizione di specifico accordo tra Azienda e OO.SS. volto ad attivare le prestazioni del Fondo di Solidarietà (DM 28 aprile 2000 n. 158 – Accordo ABI 24.01.2001) e quindi a:

1) consentire al personale in possesso di specifici requisiti di accedere su base volontaria, per il periodo 1.10.2003 – 1.1.2005, al sistema degli "ammortizzatori sociali" operante nel settore del credito; tale periodo potrà essere prorogato di anno in anno, previo accordo tra le parti, con riferimento alla valenza del Piano Industriale di Gruppo;

2) ottenere l'accesso ai finanziamenti di sistema relativi a programmi formativi di riqualificazione e/o riconversione.

La Direzione si impegna a sottoporre apposita proposta al Consiglio di Amministrazione in ordine ai criteri, tempi e modalità di svolgimento delle procedure selettive finalizzate alle assunzioni, unitamente alle ipotesi di accordo con le quali le parti procederanno ad individuare criteri, tempi e modalità per l'attivazione del Fondo di Solidarietà di cui sopra.

Siena 3 giugno 2003

L'AZIENDA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

VERBALE DI ACCORDO

Il 3 giugno 2003 in Siena tra

> la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

e

> le Organizzazioni Sindacali Aziendali FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA

PREMESSO

o che in attuazione delle previsioni dell'art. 2, comma 28, della Legge n. 662/96, con l'Accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stato costituito presso l'INPS il **“Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”**, finalizzato al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, anche nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale, di riorganizzazione, di trasformazione di attività o di lavoro;

- che, nell'ambito dei predetti processi di riorganizzazione, il ricorso al Fondo di solidarietà è finalizzato anche a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità esistenti;
- che l'Azienda ha avviato una complessiva riprogettazione organizzativa volta al potenziamento della linea commerciale, al miglioramento della produttività, alla razionalizzazione ed efficientamento dell'organizzazione del lavoro;
- che tale percorso di cambiamento viene supportato da una gestione delle risorse tesa a potenziare le conoscenze e le capacità realizzative delle persone, per assicurare la copertura dei fabbisogni di nuove professionalità;
- che i processi ridetti comportano di norma fenomeni di riqualificazione e/o riconversione professionale, con liberazione di risorse che potranno essere riallocate solo in modo parziale all'interno delle strutture della Banca;
- che i menzionati processi di riorganizzazione dell'Azienda rendono opportuno e necessario il ricorso al predetto Fondo di Solidarietà, al fine di favorire l'esodo volontario, in particolare, delle risorse che potranno incontrare difficoltà ad affrontare nuovi ambiti di attività;
- che si verificano i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui all'Accordo ABI del 24 gennaio 2001 e della conseguente delibera n. 2 del Comitato Amministratore del Fondo del 26 febbraio 2001, in merito all'accesso alle prestazioni straordinarie su base volontaria; a riguardo le parti hanno manifestato l'intento di evitare il ricorso a misure alternative (licenziamenti collettivi) per il periodo di accesso al Fondo previsto nella presente ipotesi di accordo;

SI CONVIENE

- che quanto premesso costituisce parte sostanziale ed integrante del presente accordo;
- che il presente accordo disciplina gli interventi da realizzare nell'ambito:

1) dei processi di programmazione degli organici;

2) dei programmi formativi finalizzati alla riqualificazione e/o riconversione professionale.

Per il raggiungimento delle finalità definite al punto 1) si intende attivare il Fondo di cui all'Accordo del 28.02.1998 relativamente alle previsioni dell'art. 6, 1° comma n. 2 dell'Accordo stesso, riprodotte nell'art. 5, 1° comma lettera b) del D.M. 28.04.2000 n.158, recante il “Regolamento” istitutivo del Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di credito, con conseguente accesso su base volontaria alle prestazioni di carattere straordinario erogate dal Fondo stesso.

> Le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, 1° comma lettera b) del predetto D.M. 28.04.2000 n. 158, riguarderanno gli appartenenti a tutte le categorie di personale, compresi i Dirigenti.

> L'accesso al Fondo è previsto per il periodo intercorrente tra il 1 ottobre 2003 ed il 1 gennaio 2005, salvo proroga da concordare tra le parti.

> In relazione a quanto sopra indicato, i dipendenti che maturino entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro i requisiti per l'accesso alla pensione AGO, di anzianità o vecchiaia, saranno interessati a manifestare la propria adesione all'esodo volontario in argomento e dovranno provvedere alla presentazione delle domande di adesione secondo il seguente piano:

a) entro il 31 luglio 2003 con cessazione del rapporto di lavoro dal 1 ottobre 2003 al 1 aprile 2004;

b) entro il 29 febbraio 2004 con cessazione del rapporto di lavoro dal 1 maggio 2004 al 1 gennaio 2005.

> Qualora, con riferimento al termine di cui alla lettera a), previsto per la risoluzione del rapporto di lavoro, il numero delle adesioni risultasse superiore alla quota di dipendenti ritenuta congrua a mantenere adeguato l'organico, al fine di poter rispettare tale quota si procederà seguendo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione AGO, ovvero in caso di dipendenti aventi medesima prossimità alla pensione, della maggiore età anagrafica. Le eventuali uscite in sovra-numero saranno attivate nel periodo di cui alla lettera b).

> Viene convenuto di procedere a verifiche congiunte da effettuarsi entro 30 gg. da ogni termine di scadenza indicato per la presentazione delle richieste di uscita, per analizzare i dati sull'accesso al Fondo e per valutare l'opportunità di prevedere, all'interno del periodo indicato al punto b) per la cessazione del rapporto di lavoro, un ulteriore termine di presentazione delle domande.

> Previa verifica delle certificazioni previdenziali che l'interessato dovrà fornire, le domande di accesso al Fondo presentate e recepite dall'Azienda, consentiranno al dipendente il diritto alle prestazioni straordinarie del Fondo dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

> Fermo restando quanto indicato all'art. 8 del D.M. 28.04.2000 n. 158, le parti convengono che l'Azienda potrà:

1. differire per un periodo massimo di 3 mesi oltre i termini indicati ai precedenti punti a) e b) la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi, la cui uscita, per le posizioni specialistiche eventualmente ricoperte, ovvero in relazione a particolari esigenze organizzative e produttive, sia tale da incidere negativamente sugli equilibri funzionali delle strutture interessate;

2. differire per un periodo massimo di 6 mesi oltre i termini indicati ai precedenti punti a) e b) la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla categoria dei Dirigenti.

I dipendenti interessati dalle iniziative di cui sopra, manterranno gli stessi trattamenti previsti al momento della presentazione della richiesta di accesso al Fondo.

L'azienda si impegna ad informare tempestivamente le OO.SS. in ordine ai suddetti casi.

> La dichiarazione di volontà, secondo le modalità operative che verranno tempestivamente comunicate dalla Banca, dovrà contenere:

a) la rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;

b) l'esplicito impegno del lavoratore a dare tempestiva comunicazione alla Banca Mps Spa ed al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno previsto e della contribuzione figurativa, nonché della cancellazione dalle liste di cui all'art.13 dell'Accordo 28.2.1998;

c) la manifestazione di volontà o meno di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione di appartenenza.

> Le adesioni saranno ricevute dalla Banca che, entro 60 giorni dal ricevimento, provvederà a comunicare per scritto agli interessati la data della risoluzione del rapporto di lavoro.

> In riferimento a quanto sopra l'Azienda fornirà specifica comunicazione alle OO.SS. sul numero, categoria, collocazione territoriale ed anzianità media.

> Le prestazioni del Fondo saranno quelle di cui al D.M. 28.04.2000 n. 158 che, per compiuta informazione, di seguito si trascrivono.

· Il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

a) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

b) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

a) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia;

b) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

· I trattamenti saranno erogati in forma rateale, ovvero, su specifica richiesta del lavoratore in un'unica soluzione secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal citato Decreto Ministeriale.

· Il versamento della contribuzione figurativa è effettuato per tutto il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

· L'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

· La contribuzione figurativa per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b) del D.M. 28.04.2000 n. 158

– compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia – è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

· La contribuzione figurativa per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito, è calcolata sulla base della retribuzione determinata sull'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

· Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa, per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

· Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione figurativa sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

· Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore – sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso – in aggiunta agli assegni suindicati un'indennità una tantum, d'importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

· In mancanza di detta rinuncia, che deve essere espressa come sopra indicato, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

· Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti (ad esempio: banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

· Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma che precede viene a cessare la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi figurativi.

· Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al penultimo alinea che precede.

· Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

- I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al quart'ultimo alinea che precede (compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro), nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
- La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa nei casi di cui sopra, sarà ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
- La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione figurativa nei casi di cui sopra, sarà ridotta, nei casi di redditi dal lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
- E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro ed al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione figurativa; impegno questo che deve essere espresso fin dal momento della manifestazione di volontà precedentemente richiamata.
- Nel caso di omissione dell'obbligo di cui al capoverso che precede, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'art.2, comma 28, Legge n. 662/1996.

Per il raggiungimento delle finalità di cui alla punto 2), le parti concordano che:

- > sussistono i presupposti affinché la Banca – ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a), punti 1) del D.M. 28.4.2000 n. 158 – avanzi al Fondo di Solidarietà richiesta di finanziamento degli interventi formativi per la riqualificazione e/o riconversione del personale interessato dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione in atto presso BMPS;
- > i contenuti dei programmi formativi concordati fra le parti risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi, previsti dalla vigente normativa, di riqualificazione e/o riconversione professionale.

Con riferimento all'art. 11, comma 11, dell'Accordo del 28 febbraio 1998 di istituzione del Fondo di Solidarietà, le parti si impegnano a recepire quanto allo stesso titolo sarà definito in sede nazionale dall'ABI e dalle OO.SS. in ordine al Fondo di Solidarietà stesso, a seguito di eventuali modifiche dei requisiti di accesso alla pensione AGO. Resta inteso che al verificarsi di tali eventi si farà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo.

Le parti potranno concordare la proroga del presente accordo di anno in anno con riferimento al periodo di valenza del Piano Industriale.

L'AZIENDA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

VERBALE DI ACCORDO

Il 3 giugno 2003 in Siena tra

> la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

e

> le Organizzazioni Sindacali Aziendali FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA

SI CONVIENE

che al personale che cesserà dal servizio tra le date del 1 ottobre 2003 e del 1 gennaio 2005 per aderire al Fondo di Solidarietà sarà riconosciuto quanto segue:

Assistenza sanitaria

La polizza verrà mantenuta alle stesse condizioni previste per il personale in servizio, fino alla prima scadenza successiva al conseguimento del diritto alla pensione AGO.

Agevolazioni Creditizie e Condizioni

Fino al momento della fruizione del trattamento pensionistico, verranno applicate tutte le stesse condizioni previste per il personale in servizio.

Previdenza

Stante l'attuale Regolamento delle due Sezioni della CPA e del Fondo Complementare per i dipendenti assunti dall'1.1.1991, qualsiasi risoluzione del rapporto di lavoro senza il diritto all'erogazione della pensione AGO, comporta la perdita dell'iscrizione con il riconoscimento dello "zainetto" per i fondi complementari, nonché la maturazione al diritto dell'integrazione differita, da erogare alla fruizione della pensione di vecchiaia, per quello integrativo. Per quanto attiene i Fondi Complementari, detto Regolamento prevede, per l'ipotesi sopra indicata, il riscatto dello "zainetto" con l'applicazione della penale pari all'1,5% del capitale maturato. A riguardo le parti concordano di porre in essere le iniziative di competenza affinché tale penale non sia applicata ai dipendenti che risolveranno il proprio rapporto di lavoro per aderire al Fondo di Solidarietà.

Parimenti le parti concordano di porre in essere le iniziative di competenza affinché gli iscritti alla Sezione della CPA a prestazione definita che accederanno al Fondo, possano beneficiare dell'integrazione al momento della maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità e non, come previsto dal Regolamento per coloro i quali la risoluzione del rapporto di lavoro interviene prima di aver maturato il diritto a pensione, al raggiungimento del limite della pensione di vecchiaia. Infine saranno poste in essere le iniziative di competenza affinché sia computato, ai fini della determinazione della ridetta integrazione, il periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione di anzianità.

Premio Aziendale

La prima quota di tale premio, da erogare alla data e secondo le modalità contrattualmente previste, sarà riconosciuta per l'intero anno solare in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro. L'eventuale erogazione prevista per il personale in servizio sotto forma di stock granting, verrà corrisposta in denaro sulla base dello specifico accordo tra azienda e oo.ss., a coloro che accederanno al Fondo, in analogia con quanto avviene per il personale cessato.

Altri Riconoscimenti

Ø il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro ed il conseguimento del diritto alla pensione AGO sarà valido ai fini del computo dell'anzianità utile per la corresponsione del premio di fedeltà;

Ø la risoluzione del rapporto di lavoro per aderire al Fondo sarà equiparata a quanto previsto nel CIA per l'assegnazione della medaglia d'oro; a tale riguardo si prevede fin da ora, in sostituzione, la corresponsione di un controvalore economico che viene quantificato in € 1.000;

Ø importo attualizzato – applicando il TUR in vigore al momento dell'accesso al Fondo – relativo alla contribuzione aziendale ai fini previdenziali del 2%, calcolata sulle consuete voci dell'ultima retribuzione annua percepita, per il periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione AGO;

Ø ulteriore importo in ragione di ogni mese di permanenza al Fondo, come segue:

- 1°- 2° area professionale € 100
- 3° area professionale € 125

- 1° e 2° livello quadri direttivi € 150
- 3° e 4° livello quadri direttivi € 250
- dirigenti € 400

Le erogazioni di cui sopra saranno corrisposte in aggiunta al TFR sotto forma di “incentivo all’esodo”.

Impegni dell’Azienda

Ø in analogia alla casistica prevista dal CIA, potranno essere assunti per chiamata diretta il coniuge (di età non superiore a 55 anni) ovvero l’orfano del dipendente deceduto in costanza di trattamento straordinario del Fondo di Solidarietà, in possesso dei requisiti per l’assunzione;

Ø in presenza di eventuali modifiche dei requisiti di accesso alla pensione AGO, derivanti da disposizioni di legge, saranno effettuati appositi incontri con le OO.SS. per seguire attentamente l’evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al Fondo;

Ø durante il periodo previsto per l’accesso al Fondo non saranno attivati piani di incentivazione collettivi al pensionamento;

Ø per consentire al personale interessato di acquisire tutti gli elementi utili per una corretta valutazione della propria posizione in riferimento all’accesso al Fondo, saranno attivati specifici ed idonei strumenti organizzativi ed informativi;

Ø per quanto attiene i previsti finanziamenti finalizzati alla realizzazione di programmi formativi di riqualificazione e/o riconversione professionale, di cui all’art. 5 comma 1, lett. a. punto 1 del DM 28.04.2000 n. 158, viene precisato che la Banca si attiverà per presentare domande di finanziamento a valere sul Fondo, finalizzando gli importi alla realizzazione di corsi di formazione che saranno indirizzati allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle Risorse Umane, in ottica di valorizzazione delle stesse. Detto obiettivo assume notevole rilevanza tenuto conto della fase di cambiamento che interessa tutto il Gruppo MPS e che richiede una costante crescita delle competenze. Tali finanziamenti saranno utilizzati a supportare anche una serie di investimenti ed iniziative tese a sviluppare l’erogazione di programmi formativi al di fuori dell’orario di lavoro, con particolare riferimento ai corsi in auto-apprendimento da erogare “on line” presenti sulla piattaforma e-learning di Gruppo, nonché ad iniziative formative da prevedere nelle mattinate del sabato.

Raccomandazione delle OO.SS.

Premesso che le prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà risultano incompatibili con nuove attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro, le OO.SS. invitano l’Azienda affinché le società del Gruppo MPS si astengano da porre in essere assunzioni nei confronti degli aderenti al ridotto Fondo, nonché dall’instaurare con i medesimi qualsiasi rapporto di lavoro autonomo.

Le parti potranno concordare la proroga del presente accordo di anno in anno con riferimento al periodo di valenza del Piano Industriale.

L’AZIENDA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA